



Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)

Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PC

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Berna, 28.01.2020

Indice

1. Situazione iniziale e oggetto	3
2. Panoramica sui risultati della procedura di consultazione	3
3. Risultati in dettaglio.....	4
Art. 1 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo	4
Art. 1a Soggiorni all'estero per un valido motivo	4
Art. 1b Interruzione del termine d'attesa	5
Art. 2 Sostanza	6
Art. 4 Redditi computabili	7
Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione.....	7
Art. 16a cpv. 3 Forfait per spese accessorie	7
Art. 16d Premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.....	7
Art. 16e Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia	8
Art. 17a Calcolo della sostanza netta	9
Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza.....	10
Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato	11
Art. 19 Spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto	11
Art. 21 Durata di trattamento.....	11
Art. 21a Arrotondamento degli importi versati.....	12
Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale	12
Art. 22 cpv. 5 Pagamento di arretrati	13
Art. 26 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione.....	13
Art. 26a Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione.....	14
Art. 27 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente	15
Art. 27a Valutazione dell'eredità.....	15
Art. 42e Aliquota massima di riduzione Art. 42f Procedura.....	16
Art. 54a cpv. 5 ^{bis} Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie	16
Ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati	
Art. 1 cpv. 2.....	17
Pareri concernenti la LPC.....	17
4. Anhang / Annexe / Allegato.....	19

1. Situazione iniziale e oggetto

Il 16 settembre 2016 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC)¹. In occasione delle votazioni finali del 22 marzo 2019, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno accolto il progetto sulla riforma delle PC. Le modifiche delle disposizioni di legge implicano anche modifiche a livello d'ordinanza. Per questo motivo, le disposizioni d'esecuzione saranno adeguate o emanate nelle pertinenti ordinanze.

Le modifiche riguardano in particolare la ripartizione dei Comuni in tre regioni per la pigione, l'adeguamento degli importi forfettari per le spese accessorie e per le spese di riscaldamento, la rinuncia a redditi o a parti di sostanza, la considerazione del premio per l'assicurazione malattie nel calcolo delle PC, le spese per la custodia di figli complementare alla famiglia, l'interruzione della dimora abituale in Svizzera e la durata di trattamento di una richiesta di PC.

2. Panoramica sui risultati della procedura di consultazione

Categorie di destinatari	Numero di invitati	Numero di pareri <i>(comprese le esplicite dichiarazioni di rinuncia a esprimersi)</i>
Cantoni	26	26
Partiti politici e sezioni di partito	13	4
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	2
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	3
Altre organizzazioni, organi esecutivi	44	25
Pareri spontanei	-	15
Totale	94	75

La procedura di consultazione si è svolta dal 29 maggio al 19 settembre 2019. Sono state sollevate diverse critiche, in particolare in merito alla difficoltà di attuazione della riforma delle PC nonché su alcuni degli elementi previsti dal progetto di legge. I partecipanti osservano che determinate disposizioni andrebbero completate al fine di facilitare l'applicazione della riforma. Ritengono quindi indispensabile che l'ordinanza e, in seguito, le direttive sulle PC apportino indicazioni precise per gli organi esecutivi. Inoltre, occorre garantire che i beneficiari di PC possano contare su un'esecuzione rapida e che l'attuazione della riforma sia il più semplice ed economica possibile.

I principali elementi dei pareri si concentrano sulla durata di un soggiorno all'estero e sui motivi che lo giustificano, sulla definizione del premio effettivo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché sulla ripartizione dei Comuni nelle regioni per la pigione. Le prese di posizione sono illustrate in dettaglio nel capitolo successivo; va notato che alcune di esse riguardano principi già fissati nella legge adottata dal Parlamento.

La maggioranza dei Cantoni sottolinea che la riforma delle PC implica modifiche delle legislazioni cantonali e un oneroso lavoro di adeguamento dei sistemi informatici e dei

¹ FF 2016 6705

processi di lavoro all'interno degli organi esecutivi. **BE, GR e VS** chiedono espressamente che l'entrata in vigore della riforma sia rinviata al 1° gennaio 2022. La medesima domanda è stata formulata da **Santésuisse** e dal **groupe de pilotage ED-RP**. **FR e ZH** sottolineano che il termine del 1° gennaio 2021 può essere mantenuto solo a condizione che le modifiche dell'ordinanza e delle direttive sulle PC siano disponibili entro dicembre 2019 o gennaio 2020. Al contrario, **PSS, PSS60+, AGILE.CH, ASA, ASI, Avenir50plus, Coraasp, CSA, FARES, FPS, PMSS, Pro Senectute, Procap, SBS-FSA, USDCR, USS, UCS e VASK** chiedono di anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni sulle pigioni al 1° gennaio 2020, poiché questo adeguamento dei relativi importi non può più attendere.

3. Risultati in dettaglio

Art. 1 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo

L'articolo 1 capoverso 1 prevede che le PC siano sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all'estero. **JU e VS** ritengono preferibile un'interruzione dalla fine del mese, dato che un'interruzione retroattiva dall'inizio del mese comporterebbe un onere amministrativo supplementare non indifferente in termini di richieste di rimborso o di decisioni di compensazione. Per **JU, NE, NW, SG, TI, VD, VS e CCCC**, inoltre, dovrebbe essere esplicitamente menzionato il trattamento dei casi di soggiorno all'estero ininterrotto per oltre tre mesi sull'arco di due anni civili. Secondo **LU**, nel caso delle persone che soggiornano all'estero per oltre sei mesi senza un valido motivo, il versamento delle PC non deve poter riprendere e non deve sussistere il diritto alle PC per l'anno in questione.

Art. 1a Soggiorni all'estero per un valido motivo

AG, AI, AR, BS, GE, GL, GR, JU LU, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, VS e CCCC chiedono di stralciare il capoverso 4, considerati la difficoltà dell'accertamento dei fatti all'estero e il potenziale di abusi. Se la disposizione fosse mantenuta, ritenendo che un soggiorno all'estero per un valido motivo sia troppo lungo, chiedono di ridurre la durata massima a sei mesi, anche in caso di validi motivi. Osservano inoltre che la cura di parenti non dovrebbe figurare nell'elenco dei motivi considerati validi, poiché è praticamente impossibile per gli organi esecutivi accertare la veridicità di questo motivo. Secondo **UR**, gli odierni mezzi di comunicazione permettono di organizzare le cure in modo semplice e rapido anche all'estero, senza bisogno di recarsi sul posto. Oltretutto, una situazione tale da recarsi all'estero con le PC equivale per **VS** a un'esportazione delle PC. **BE e GE** ritengono che se il motivo della cura di parenti fosse mantenuto, andrebbero precisati i criteri di ammissione e i giustificativi che gli organi esecutivi dovranno richiedere. Per **SG e CCCC** il termine «cura» dovrebbe essere definito in modo più chiaro. L'**AIHK** propone di considerare sotto in questo articolo solo i casi in cui la cura non può essere assunta da familiari più vicini o per lo meno alla stessa distanza. Per quanto concerne il motivo di una malattia o un infortunio che rende impossibile il rientro in Svizzera, **GE** osserva che nella maggior parte delle situazioni un rientro in Svizzera può essere organizzato entro un termine inferiore a 12 mesi.

Al contrario, **PSS**, **AGILE.CH**², **Inclusion Handicap**³, **SGB-FSS**, **SBS-FSA** e **VASK** approvano il riconoscimento dei familiari assistenti permesso da questa disposizione e ritengono che la regolamentazione andrebbe estesa anche ai concubini. L'**UCS** propone di aggiungere nell'articolo il rimando all'articolo 29^{septies} della legge del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dato che secondo il rapporto esplicativo le cerchie di persone menzionate nei due articoli corrispondono.

Per il **PSS** esistono formazioni per le quali è raccomandato un soggiorno all'estero, in particolare nella prospettiva di migliorare le possibilità d'inserimento nel mercato del lavoro. Inoltre, in considerazione della crescente mobilità e degli obiettivi perseguiti dalla strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni, non è opportuno limitare la deroga ai soggiorni «indispensabili». Questo parere è condiviso da **AGILE.CH**, **Avenir50plus**, **INSOS**, **PMSS**, **Pro Infirmis**, **Procap**, **SGB-FSS**, **USDCR**, **USS**⁴ e **VASK**.

PMSR crede che la definizione della malattia sarà interpretata in modo restrittivo quale impossibilità fisica di viaggiare e propone di aggiungere esplicitamente l'incapacità di discernimento. **BL** ritiene che la necessità di ricorrere a prestazioni mediche particolari, non offerte in Svizzera, costituisca un valido motivo per un soggiorno all'estero.

SG e **CCCC** propongono di prevedere che, quando sussistono validi motivi, il termine di 90 giorni venga prolungato di altri 90 giorni.

SG, **TG**, **TI**, **VS** e **CCCC** ritengono che vi sia un'incoerenza per quanto concerne la ripresa del versamento delle PC tra l'articolo 1 (dal mese seguente il rientro) e l'articolo 1a (dal mese del rientro). A scanso di equivoci sarebbe opportuno provvedere a un'uniformazione («mese seguente» o «mese corrente»). Per quanto riguarda le formulazioni, **GE** precisa inoltre che l'articolo 1a capoverso 1 fa riferimento a un soggiorno di oltre un anno, il che non corrisponde a «un anno al massimo» secondo il tenore del nuovo articolo 4 capoverso 4 LPC.

Art. 1b Interruzione del termine d'attesa

TG e **CCCC** chiedono di fissare il limite per l'interruzione del termine d'attesa a 180 giorni.

Secondo **NE**, le prescrizioni più severe relative al termine d'attesa provocherebbero un trasferimento di oneri all'aiuto sociale. Per **VS** è importante precisare se, in caso d'interruzione del termine d'attesa per uno dei motivi menzionati, tale termine riparta da zero oppure se la ripresa debba tenere conto della durata già compiuta prima dell'interruzione.

La **CCCC** fa notare che, mentre nel caso dell'articolo 1a il soggiorno all'estero è considerato ininterrotto solo dopo un anno, negli altri casi bisogna concludere *a contrario* che il termine d'attesa s'interrompe subito. L'articolo 1b dovrebbe dunque menzionare esplicitamente se anche in questo caso valga la regola dei tre mesi («termine d'attesa per l'interruzione del termine d'attesa»). In linea con la prassi finora vigente, «ininterrotto» significa che il termine d'attesa ricomincia da capo. Per il resto si rimanda alle

² Graap aderisce alle osservazioni e ai commenti di AGILE.CH, che riprende integralmente, così come i suoi argomenti e le sue proposte di modifica.

³ Pro Infirmis, PMSS e insieme sostengono tutti i commenti e le richieste di Inclusion Handicap in merito alle modifiche di ordinanza proposte.

⁴ AvenirSocial concorda pienamente con il parere dell'USS.

osservazioni concernenti l'articolo 1a, valide anche per l'interruzione del termine d'attesa.

L'**UCS** giudica molto severe le ripercussioni di un soggiorno all'estero di oltre tre mesi senza un valido motivo durante il termine d'attesa, a maggior ragione considerato che la determinazione retroattiva di una permanenza all'estero sarà piuttosto casuale. A suo avviso, in conformità con i principi di politica sociale e di diritto in materia di migrazione, ai validi motivi di cui all'articolo 1a va aggiunto, almeno per gli stranieri, il tentativo di rimpatriare e di ritornare poi in Svizzera entro il termine di un anno.

Art. 2 Sostanza

AG, AI, AR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SO, VD e VS chiedono una regolamentazione chiara, per esempio riguardo a come vanno trattati la sostanza cui si è rinunciato, i patrimoni all'estero, gli averi di libero passaggio e le eredità.

Per **LU**, inoltre, occorre specificare che l'articolo 2 riguarda unicamente la soglia di sostanza, dato che altrimenti la disposizione sarebbe in contraddizione con l'articolo 23 capoverso 1 OPC-AVS/AI. Va detto in modo chiaro che fissare in generale come momento determinante per il calcolo della sostanza il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la PC comporterebbe un aumento notevole dell'onere amministrativo. Infatti la documentazione necessaria non è disponibile al momento della richiesta e gli assicurati dovrebbero quindi chiedere personalmente gli estratti bancari presso gli istituti competenti, con conseguenti costi.

BL vorrebbe che fosse cambiata la rubrica dell'articolo, dato che non si tratta della sostanza per il calcolo del suo consumo, bensì della soglia di sostanza. Inoltre, per i beneficiari di PC è poco comprensibile per quale motivo per stabilire la soglia di sostanza si consideri come determinante un giorno (il primo giorno del mese) diverso rispetto a quello per il calcolo del consumo della sostanza (1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione, secondo l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Occorre valutare un'armonizzazione per questo punto.

La **COSAS** raccomanda di aggiungere un capoverso 2 dal tenore seguente: «Se la sostanza netta oscilla intorno alla soglia autorizzata, il diritto alle prestazioni complementari è escluso nel caso in cui il valore medio della sostanza ecceda la soglia fissata all'articolo 9a LPC per un periodo di sei mesi». Per l'**UCS** è importante evitare che le persone continuino a rimbalzare tra le PC e l'aiuto sociale a causa degli effetti soglia. **VS** sottolinea inoltre che il rispetto di questa soglia per tutta la durata del diritto implica un carico amministrativo molto importante, in particolare in tutte quelle situazioni che oscillano intorno al limite. **SG** e **CCCC** chiedono di precisare l'articolo 2 per quanto concerne il momento in cui deve essere valutata la soglia di sostanza nonché eventualmente come vanno trattate le posizioni transitorie. Occorre inoltre stabilire di quale valore vada tenuto conto per quali posizioni della sostanza.

L'**ACS** è scettica nei confronti della soglia di sostanza. A suo parere sarebbe stato più appropriato fissare un consumo della sostanza più elevato per gli averi eccedenti i 100 000 franchi.

L'**UDC**, per contro, approva che le persone sole la cui sostanza netta supera i 100 000 franchi siano escluse dal versamento di PC.

Art. 4 Redditi computabili

SG, CCCC e UDC accolgono favorevolmente l'abolizione del trattamento privilegiato delle coppie sposate in cui soltanto uno dei coniugi vive in istituto.

Pro Senectute raccomanda di fissare un periodo transitorio di sei mesi per l'aumento del consumo della sostanza, in modo che le persone interessate possano adeguarsi alla nuova situazione (ricovero in istituto di uno dei due coniugi).

Secondo **JU**, la terminologia adottata al capoverso 4 lettera a non è conforme a quella della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal): sarebbe più corretto parlare di «partecipazioni» piuttosto che di «prestazioni».

CURAVIVA e senesuisse respingono la modifica. La regolamentazione vigente, che favorisce le coppie in cui uno dei coniugi vive in istituto o in un ospedale, era stata introdotta al fine di permettere all'altro coniuge di restare a casa e di non essere costretto a vendere la propria abitazione. Non si capisce come si possa semplicemente sopprimere questa regolamentazione giustificata, senza alcuna necessità.

Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione

NE propone d'introdurre una precisazione supplementare al capoverso 2, secondo cui per determinare il valore locativo ci si deve basare sul reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell'immobile, ossia su una pigione a prezzo di mercato.

BE chiede una precisazione della disposizione: se una persona rinuncia a un usufrutto, per determinare il valore annuo ci si deve basare sul valore locativo. Nella prassi, però, spesso un usufrutto comprende anche un reddito da locazione e dunque la rinuncia a esso può essere superiore al valore locativo.

USC e USDCR fanno notare che nell'ambito della determinazione di una rinuncia va tenuto conto delle disposizioni particolari del diritto fondiario rurale.

Art. 16a cpv. 3 Forfait per spese accessorie

LU, TI, PSS, AGILE.CH, AVIVO, Coraasp, FPS, PMSS, Procap, Pro Infirmis, Pro Senectute, USDCR, SBS-FSA, USS, SGB-FSS, ASI, UCS e VASK accolgono favorevolmente l'adeguamento e chiedono inoltre che in futuro il forfait per spese accessorie sia riesaminato periodicamente (p. es. a cadenza biennale, in analogia con le rendite AVS/AI e la copertura del fabbisogno vitale) e, se del caso, adeguato mediante d'ordinanza.

Pur considerando certamente giustificato un aumento, **PLR e Centre patronal** ritengono che l'importo proposto sia però troppo elevato.

Art. 16d Premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

AG, AI, BE, BS, GE, NW, OW, TG, TI, UR, VD, VS, Curafutura, CDS, santésuisse e UCS approvano la precisazione nell'ordinanza della definizione di «premio effettivo», ma criticano il fatto che nonostante questa precisazione non sia ancora chiaro come vadano trattati eventuali ribassi (p. es. sconti o riduzioni dei premi da parte del datore di lavoro) e la redistribuzione della tassa sul CO2.

Nel «Concept Echange de données sur la réduction des primes» (ED-RP, progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi, disponibile unicamente in francese e tedesco), è definita e applicata la tariffa dei premi. L'introduzione di un'ulteriore definizione complicherebbe inutilmente l'ED-RP. Per tale ragione i partecipanti in questione chiedono di fissare una definizione uniforme e propongono di applicare quella ai sensi dell'ED-RP.

Secondo **AR, BL, JU, GL, LU, SH** e **SO**, è estremamente importante definire con esattezza in modo inequivocabile i dati che devono essere forniti dalle casse malati e i premi per l'assicurazione malattie computabili.

AR, GR, LU, OW, SG, SO e **CCCC** chiedono che l'articolo 16d entri in vigore almeno tre mesi prima delle altre disposizioni.

Art. 16e Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia

AG, AI, AR, BL, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI e **CCCC** propongono di trattare le spese di custodia connesse all'esercizio di un'attività lucrativa come spese per il conseguimento del reddito. Questo significa che sarebbero deducibili solo fino a concorrenza dell'importo del reddito da attività lucrativa computato. A titolo sussidiario, questi costi dovrebbero inoltre essere limitati agli importi previsti dalla legislazione fiscale cantonale.

Occorre infine precisare nell'ordinanza che la custodia dovrà essere fornita da strutture di custodia istituzionale riconosciute; le spese per la custodia da parte di gruppi di aiuto all'interno della famiglia o del vicinato non potranno essere riconosciute. Anche per **Centre patronal** e **UCS** appare logico e coerente che il riconoscimento delle spese per la custodia di figli complementare alla famiglia sia vincolato al fatto che la custodia sia fornita da terzi riconosciuti.

UR chiede che siano riconosciute anche le spese per la custodia da parte di persone assunte privatamente, a condizione che il relativo versamento di salari sia comprovato (p. es. attraverso estratti bancari) e per le quali sono stati versati contributi nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Il rischio di abusi (dichiarazione di spese per la custodia di figli non sostenute) può essere scongiurato in modo semplice attraverso l'obbligo di produrre i relativi giustificativi. L'**USDCR** ritiene che debba spettare ai genitori decidere a chi e dove lasciare in custodia i propri figli. In particolare nelle zone rurali l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia non è molto ampia e i tragitti sono lunghi, il che legittima la scelta di ricorrere alla custodia da parte di privati.

Secondo **BL, SG** e **CCCC**, inoltre, occorre definire che cosa s'intende per «un genitore che educa da solo i figli». Per **LU** bisogna stabilire che le spese di custodia costituiscono uscite a carico dei genitori e non del figlio. **NE** rileva una disparità sul piano del trattamento fiscale: i genitori beneficerebbero di una deduzione per le spese di custodia, il cui finanziamento sarebbe coperto dalle PC, le quali non sono peraltro soggette a imposizione. **VS** ritiene che sia importante determinare se anche i beneficiari di indennità giornaliera avrebbero diritto al riconoscimento di queste spese. Secondo **SZ**, il riconoscimento delle spese per la custodia di figli complementare alla famiglia deve essere più restrittivo.

PSS, COSAS, Inclusion Handicap, SGB-FSS e FARES accolgono favorevolmente l'introduzione del riconoscimento, nel quadro delle PC, delle spese per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età.

ZG, AvenirSocial, FPS, INSOS, USDCR e USS propongono di eliminare la limitazione «per motivi di salute». **ZG** ritiene che debbano essere riconosciute anche le spese sostenute durante la ricerca di un posto di lavoro. Propone inoltre di adeguare la formulazione in modo da rendere chiaro che sono riconosciute anche le eventuali spese nel quadro di scuole a orario continuato.

AGILE.CH, SBS-FSA e VASK chiedono di inserire nell'articolo 16e capoverso 1 lettera b anche il sostegno alla prima infanzia adeguato all'età. **PMSR** propone di aggiungere il riconoscimento della custodia in caso di urgenza da parte della famiglia o di terzi durante il periodo necessario a trovare un posto in una struttura riconosciuta.

Art. 17a Calcolo della sostanza netta

BL sostiene che nel quadro dell'imposta federale diretta non esiste una base per il calcolo della sostanza. Per tale ragione in questa disposizione occorre far riferimento al valore corrente, e questo per tutte le parti di sostanza, ovvero non solo per la sostanza immobiliare che non serve da abitazione come nel vigente articolo 17 capoverso 4.

Secondo **VS**, questa disposizione svantaggia enormemente i proprietari d'immobili, in particolare nel caso dei beni il cui valore fiscale è inferiore al debito ipotecario complessivo attualmente deducibile dalla sostanza lorda. Inoltre, è molto importante determinare il trattamento riservato ai debiti ipotecari gravanti su una sostanza immobiliare che non serve da abitazione principale.

BE e UCS ritengono che occorra disciplinare in generale, a livello di direttive o di ordinanza, che cosa s'intende per «debiti comprovati».

Per quanto concerne l'articolo 17a capoverso 1, **INSOS** osserva che nel calcolo della sostanza netta il capitale della previdenza professionale risparmiato per il sostentamento nella vecchiaia non figura come forma di capitale a sé stante. Sarebbe opportuno trattare allo stesso modo le diverse forme di capitale destinate alla previdenza per la vecchiaia. Gli immobili che servono quale abitazione ai proprietari svolgono la stessa funzione di garantire la copertura del fabbisogno vitale nella vecchiaia come l'impiego del capitale di vecchiaia risparmiato (prestazioni di libero passaggio, 3° pilastro ecc.) per provvedere al proprio sostentamento. In tal senso, secondo l'**USDCR** nell'ordinanza bisogna aggiungere il fatto che il capitale della previdenza professionale impiegato per la copertura del fabbisogno vitale nella vecchiaia deve essere trattato separatamente e che risparmi di modesta entità accumulati per la vecchiaia non costituiscono una rinuncia alla sostanza.

L'**APF** giudica l'articolo 17a fuorviante, perché non è chiara la differenza tra la sostanza netta determinante per stabilire il diritto alle PC e la sostanza determinante per il computo del consumo della sostanza.

Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza

AG, AI, BL, GL, GR, LU, SG, SO, TG e CCCC chiedono di disciplinare in questo articolo l'età dei partner o di altre persone incluse nel calcolo delle PC determinante per il dispendio della sostanza consentito. In particolare occorre stabilire se una riduzione della sostanza possa essere considerata o meno, in funzione del tipo e del valore. L'ordinanza deve inoltre definire a quali condizioni una spesa è da considerare destinata a preservare oppure ad aumentare il valore di un immobile.

BE osserva che per la determinazione dell'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza secondo l'articolo 17d capoverso 3 lettera b numero 1 le spese non sono considerate riduzioni della sostanza se «destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l'usufrutto». La formulazione scelta lascerebbe intendere che questa disposizione si debba applicare senza eccezione anche nel caso di usufrutto. Secondo il Cantone, però, l'aspetto determinante è se nel caso concreto le spese per la preservazione del valore dell'immobile siano a carico del relativo proprietario o dell'usufruttuario. Nel caso degli usufruttuari beneficiari di PC, le riduzioni della sostanza dovute a spese destinate a preservare il valore di immobili devono poter essere computate solo se i primi sono in grado di comprovare l'obbligo di preservare il valore in questione. Manca inoltre una precisazione sulla natura delle spese che sono considerate tali da preservare il valore di un immobile.

BL ritiene che un'interpretazione troppo ampia dei validi motivi comporterebbe un doppio computo, poiché si presumerebbe che i primi 10 000 franchi possano essere sperperati praticamente senza motivo. Per questa ragione dall'elenco proposto andrebbero stralciate le spese per il normale sostentamento e le spese per il conseguimento del reddito di un'attività lucrativa.

JU, NW, VD e VS chiedono di inserire nelle direttive sulle PC precisazioni riguardanti i validi motivi e la relativa definizione. **TI** disapprova la disposizione nella forma proposta, poiché comporterebbe la necessità di effettuare tutta una serie di controlli onerosi, e chiede una semplificazione che ne faciliti l'applicazione.

PSS, PSS60+, AGILE.CH, AvenirSocial, Avenir50plus, AVIVO, Coraasp, CURA-VIVA, FPS, Inclusion Handicap, INSOS, Pro Senectute, Procap, USDCR, USC, SBS-FSA, USS, SGB-FSS, CSA, UCS, ASA, FARES e VASK respingono la scelta di un elenco esaustivo. Occorrerebbe invece lasciare spazio alla giurisprudenza per la definizione di eventuali altri validi motivi (naturalmente ai sensi della legislazione). Le PC non devono ritrovarsi nella logica di richiesta dell'aiuto sociale. Al numero 3 bisognerebbe utilizzare l'espressione «spese legate a malattia e invalidità», mentre al numero 5 andrebbe aggiunta la formazione continua professionale. I partecipanti in questione chiedono anche che il «normale sostentamento» sia fissato a un livello nettamente più generoso rispetto al «minimo vitale sociale» garantito dalle PC.

Secondo **Pro Senectute**, bisogna tenere conto anche della riduzione del grado d'occupazione in caso di cura e assistenza ai familiari nonché dell'eventuale esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione. **PMSR** ritiene che tra i possibili motivi di un dispendio eccessivo della sostanza occorra inserire anche l'incapacità di discernimento. **PSS60+, AGILE.CH, AvenirSocial, AVIVO, PMSS, Procap, USDCR, USS, CSA, VASK e FARES** chiedono di aggiungere un ulteriore numero dal tenore seguente: «spese inattese che garantiscono il normale sostentamento dell'assicurato nel quadro del fabbisogno vitale durante la riscossione di prestazioni complementari.».

COSAS e **UCS** accolgono favorevolmente le disposizioni dettagliate sulla determinazione dell'importo della rinuncia e sulle eccezioni che non sono considerate dispendio eccessivo della sostanza a tal fine, sebbene la determinazione dell'importo della rinuncia tenga conto di circostanze di molto anteriori alla richiesta di assistenza, il che nuoce alla sicurezza giuridica. Dal canto suo, **Centre patronal** non comprende perché per la determinazione dell'importo della rinuncia non siano più considerate le perdite di sostanza involontarie. Investimenti borsistici scorretti, per esempio, corrispondono a un rischio corso dall'assicurato, di cui dovrebbe dunque assumere le conseguenze.

L'**UDC** ritiene giusto che, in caso di gestione negligente del proprio capitale di vecchiaia, non sia più la collettività a doversi far interamente carico dell'indebolimento della previdenza per la vecchiaia di singole persone in caso di loro colpa.

Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato

Secondo **Inclusion Handicap, Procap** e **SGB-FSS**, a fronte della soglia di sostanza introdotta con la riforma delle PC, all'articolo 17e capoverso 1 occorre precisare che il consumo annuale della sostanza si applica anche per il calcolo della soglia di sostanza.

Art. 19 Spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto

BS respinge il nuovo articolo 19, dato che la sua applicazione comporterebbe un onere sproporzionato. **TG** chiede di precisare le modalità di calcolo. Non è infatti chiaro se, per l'applicazione di questa disposizione, nel caso di figli che rientrerebbero nel calcolo delle PC dei genitori ma di cui non si tiene conto per via dei loro redditi e spese occorra tenere un conto separato delle spese di malattia e d'invalidità computabili oppure ridurre di conseguenza quelle dei genitori. Di regola infatti, se nel calcolo delle PC si tiene conto dei redditi e delle spese di un figlio, eventuali spese di malattia e d'invalidità sono considerate tramite le spese dei genitori.

VD è dell'opinione che l'attuazione può risultare difficile e suggerisce di lasciare ai cantoni la decisione di quali regole applicare.

Secondo **JU** e **VS**, l'ordinanza deve chiarire se i figli in questione siano equiparati ai figli minorenni o a quelli maggiorenni che non hanno ancora compiuto il 25° anno d'età a carico dei genitori.

Art. 21 Durata di trattamento

AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD e **CCCC** sono direttamente interessati a che le richieste siano trattate in modo rapido. Per tale ragione non ritengono necessario un disciplinamento federale in materia e chiedono il semplice stralcio dell'articolo 21.

Secondo **FR, NE, SG, TG** e **CCCC**, una disposizione di questo genere dovrebbe essere necessariamente completata da una definizione dei principi per il calcolo della durata in questione, in particolare a partire da quando un incarto è considerato completo. Secondo **GE** e **VS**, l'introduzione di questa disposizione rischia di indurre gli organi esecutivi a effettuare analisi complesse inutili, al fine di determinare se il diritto

alle prestazioni «sia verosimilmente comprovato». Inoltre, occorrerebbe sapere per quanto tempo potrebbero essere versate PC a titolo provvisorio e se gli organi esecutivi avrebbero modo di recuperarle nell'ipotesi in cui per finire il diritto non fosse riconosciuto alla persona interessata.

GE, NW, TG, VD e **VS** ritengono che il versamento di anticipi non sia giustificato nei casi in cui sono già stati accordati anticipi, in particolare dall'aiuto sociale. Infatti, dato che l'importo delle PC è superiore a quello delle prestazioni dell'aiuto sociale, l'assicurato avrebbe in linea di principio diritto a un versamento complementare. Inoltre, secondo **VS** il versamento di anticipi non motiverebbe necessariamente l'assicurato ad attivarsi per fornire i giustificativi richiesti.

GE aggiunge che la disposizione in questione rende il versamento di anticipi un obbligo invece di una possibilità come previsto nella LPGA, il che parrebbe contravvenire al diritto federale superiore e potrebbe dar luogo a controversie. Ritiene inoltre utile che l'ordinanza menzioni le conseguenze del mancato rispetto del termine di 90 giorni per colpa del richiedente di prestazioni, vale a dire la perdita del diritto alle prestazioni con effetto retroattivo.

Per altro, **VS** indica che la pressione temporale esercitata sugli organi esecutivi delle PC può accrescere il rischio di errori o indurre a rinunciare a un'analisi completa della domanda in esame.

COSAS e **UCS** accolgono favorevolmente le nuove disposizioni concernenti la durata di trattamento delle domande di assistenza e gli anticipi di prestazioni, che permetterebbero in parte di evitare di ricorrere alle prestazioni dell'aiuto sociale.

Secondo **CURAVIVA** e **senesuisse**, il termine di 90 giorni è troppo lungo: con il tempo aumenta infatti in modo considerevole il rischio che i richiedenti debbano ricorrere all'aiuto sociale. 60 giorni rappresenterebbero un termine assolutamente ragionevole per il trattamento di una domanda.

Art. 21a Arrotondamento degli importi versati

Secondo **JU** e **VS**, il versamento mensile di PC dell'importo di 1 o 2 franchi genererebbe costi di transazione sproporzionati rispetto agli importi irrisori pagati. Inoltre, bonifici di questo tipo sarebbero dannosi in termini d'immagine e di comunicazione. Occorre dunque mantenere l'attuale limite di una PC in contanti di almeno 10 franchi. Anche **PMSR** rifiuta la soppressione dell'arrotondamento a 10 franchi, che avrebbe il solo effetto di impoverire un po' di più una fascia vulnerabile della popolazione.

Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale

Secondo **AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SH, SZ, TI** e **CCCC**, il pagamento della PC per il soggiorno in istituto deve essere accompagnato dagli obblighi di collaborazione, informazione e rimborso. L'articolo 21c deve inoltre essere imperativamente semplificato, in modo tale che, dedotti i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'intero importo della PC residua possa essere utilizzato per il pagamento delle spese di soggiorno in istituto cedute. **JU** ritiene necessaria una disposizione transitoria che permetta di rinviare l'applicazione del disciplinamento proposto in attesa di trovare soluzioni tecniche efficaci. **BE** e **VD** chiedono che in questa disposizione vengano definite condizioni in base alle quali gli organi

esecutivi delle PC possano fare un'eccezione al pagamento diretto della PC annua a un istituto o un ospedale. Secondo **NE**, questa disposizione produrrebbe un enorme onere amministrativo. Infatti, in caso di restituzione della prestazione, gli organi esecutivi dovrebbero trattare con tre parti. **VS** ritiene che bisognerebbe rinunciare a questa disposizione, poiché è praticamente impossibile gestire la suddivisione del versamento della PC ai diversi destinatari.

CURAVIVA e **senesuisse** propongono di completare l'articolo con una lettera supplementare sul versamento diretto della partecipazione del paziente agli istituti di cura. Le persone che vivono in istituto o il loro rappresentante legale dovrebbero poter concordare con gli istituti che il versamento dell'importo per le spese personali possa essere effettuato direttamente agli istituti.

Art. 22 cpv. 5 Pagamento di arretrati

BS è contrario all'abrogazione dell'articolo 22 capoverso 5, al fine di mantenere la possibilità di compensazione e quindi di evitare la doppia concessione di riduzioni di premio. In tal senso, secondo **LU** bisognerebbe precisare in questa disposizione che invece di essere computate quale reddito le riduzioni di premio potrebbero anche essere usate a fini di compensazione. Si tratterebbe di una procedura più favorevole al cliente e comporterebbe un onere amministrativo nettamente minore sia per gli assicuratori-malattie che per gli organi esecutivi. La soluzione prevista, invece, non è attuabile nemmeno da un punto di vista tecnico.

Art. 26 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione

AG, AI, AR, BL, GE, GL, JU, NE, NW, SO, SZ, VD, VS, ZH, CCCC, COSAS e **UCS** osservano che il sistema considerato non tiene conto della realtà delle pigioni nei Cantoni urbani. Quale base bisognerebbe utilizzare le statistiche delle pigioni piuttosto che la tipologia dei Comuni e quella delle città. Secondo **NE**, la nuova ripartizione proposta dal DFI aggrava ulteriormente il divario tra la classificazione e la realtà del mercato dell'alloggio cantonale, provocando vere e proprie aberrazioni, che nemmeno la possibilità di variazioni a livello locale offerta dalla nuova legislazione è in grado di correggere.

GE, Inclusion Handicap, Procap, SGB-FSS e **SBS-FSA** chiedono di aggiungere all'articolo 26 un ulteriore capoverso 1a dal tenore seguente: «Il Consiglio federale attribuisce alla regione 1 altri Comuni il cui livello delle pigioni è paragonabile a quello dei cinque grandi centri di cui al capoverso 1.». **Pro Senectute** propone di attribuire i Comuni delle regioni 2 e 3 alla categoria superiore successiva, se la pigione media del Comune è superiore di oltre il 20 per cento all'importo massimo per la pigione della regione in questione.

Il **PLR** precisa che gli importi massimi riconosciuti per la pigione sono più elevati nella regione 2 (Comuni urbani e intermedi) che nella regione 3 (Comuni rurali). Il trasferimento di diversi Comuni dalla regione 3 alla regione 2, previsto dalla modifica di ordinanza proposta, genererebbe quindi necessariamente un rialzo dei costi. Il Consiglio federale non fornisce però una stima del volume di questi costi supplementari. **Centre patronal** osserva che è un errore voler aumentare in modo eccessivo le pigioni riconosciute, considerato che attualmente si assiste a una stagnazione delle pigioni e a

un incremento del tasso di alloggi vacanti. Chiede pertanto di evitare per quanto possibile il trasferimento di Comuni dalla regione 3 alla regione 2.

AGILE.CH, AVIVO, Coraasp e VASK esigono di completare l'articolo 26 con la precisazione seguente: «Se i Comuni il cui grado di copertura degli importi massimi riconosciuti per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC è inferiore all'85 per cento non chiedono alcun adeguamento degli importi massimi conformemente all'articolo 10 capoverso 1^{quinquies} LPC, il Consiglio federale provvede ad attribuirli alla regione per la pigione più adeguata».

Secondo **AvenirSocial e CSA**, alcuni Comuni non rientrano nel quadro di questa ripartizione in tre regioni, dato che le loro pigioni sono superiori alla media della relativa regione. I Cantoni non devono esitare a esigere un aumento del 10 per cento degli importi massimi per la pigione.

Pro Infirmis chiede che la condizione di un grado di copertura del 90 per cento sia applicato in modo coerente nella nuova ripartizione dei Comuni. **Procap e ASI** fanno notare che per i Comuni che passeranno dai Comuni degli agglomerati ai Comuni rurali occorrerà valutare rapidamente il grado di copertura.

Secondo **OW, PSS, AvenirSocial, AVIVO, FPS, Inclusion Handicap, Procap, USDCR, USS, SGB-FSS, ASI, CSA, ASA e VASK**, la verifica delle pigioni ogni dieci anni prevista dalla revisione della LPC non corrisponde all'effettiva evoluzione delle pigioni. In futuro le pigioni dovrebbero essere costantemente adeguate in analogia con le rendite AVS/AI e la copertura del fabbisogno vitale nel quadro delle PC.

FPS, USDCR, USS e ASI ritengono appropriato e giustificato utilizzare quale base per la ripartizione dei Comuni nelle tre regioni definite in funzione degli importi massimi per la pigione la tipologia dei Comuni dell'UST del 2012 invece di quella del 2000, come fatto nel messaggio concernente la modifica della LPC sugli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione. Tuttavia, desiderano sottolineare che la nuova tipologia ha ripercussioni negative sulla situazione di alcuni beneficiari di PC i cui Comuni sono ripartiti in una regione meno vantaggiosa.

L'**USI** constata che i costi generati dall'innalzamento degli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione ammontano a diversi milioni di franchi all'anno in più rispetto a quanto comunicato al Parlamento. Chiede pertanto di allestire un reporting nel quadro della presentazione annuale dei conti delle PC che documenti separatamente e in modo trasparente questa evoluzione.

Art. 26a Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione

Secondo **NE**, la richiesta di riduzione o aumento non è sensata per i Comuni molto piccoli e andrebbe dunque data ai Cantoni la possibilità di presentarla per un gruppo di Comuni.

JU ritiene che la procedura di correzione degli importi massimi per la pigione per singolo Comune richiederebbe l'allestimento di statistiche, il che costituirebbe un notevole onere amministrativo.

La **CCCC** chiede di definire nell'articolo 26a il momento in cui l'importo delle pigioni è determinante per procedere a un eventuale adeguamento. Propone inoltre che il Consiglio federale debba decidere l'adeguamento entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Secondo l'**ACS**, la disposizione potestativa per la richiesta di adeguamento degli importi massimi per la pigione rappresenta un buon compromesso. **USS** e **USDCR** ritengono che le richieste di aumento degli importi massimi fino al 10 per cento debba poter essere presentata immediatamente dai Cantoni.

CURAVIVA e **senesuisse** auspicano che i Cantoni o i Comuni non possano procedere arbitrariamente a una riduzione degli importi massimi del 10 per cento, ma debbano presentare a tale scopo all'Ufficio federale «una motivazione solida e comprovata». Propongono dunque di inserire nel testo dell'ordinanza questa precisazione.

Art. 27 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente

Art. 27a Valutazione dell'eredità

AG, AI, AR, BL, GE, GL, JU, LU, NW, OW SG, SO, TG, TI, VD, VS, UCS e CCCC chiedono che siano emanate regole chiare per l'esecuzione. Per principio non sarà possibile rispettare i termini fissati se gli eredi interessati avranno richiesto il beneficio d'inventario o se non saranno ancora entrati in possesso dei beni soggetti a divisione. Inoltre la disposizione in questione non disciplina in alcun modo le numerose questioni sollevate dall'applicazione del principio stesso di restituzione introdotto nella legge. Questo problema, da risolvere per lo meno nelle direttive, riguarda in particolare: l'obbligo per gli eredi di collaborare con gli uffici PC; il valore dell'eredità da prendere in considerazione, specialmente in caso di debiti, di individuazione di beni all'estero o di rinuncia alla sostanza; le eventuali stime dei beni immobili che devono essere eseguite, in particolare per determinarne il valore venale; le indagini da svolgere per identificare gli eredi o le persone incaricate della liquidazione dell'eredità; il processo di recupero imposto da questa procedura.

UR osserva che nell'ordinanza non è spiegato che sono soggette all'obbligo di restituzione solo le prestazioni percepite «negli ultimi dieci anni precedenti il decesso» e chiede di introdurre esplicitamente questa limitazione, a condizione che sia conforme alla legge e/o che il Consiglio federale disponga della competenza legislativa necessaria in materia.

Secondo **NW**, sarebbe auspicabile uno scambio diretto dei dati fiscali o dei dati della Pretura. **SG, TG e CCCC** chiedono di fornire agli organi esecutivi i mezzi per reperire i dati necessari, eventualmente decidere sulla base degli atti o imporre una restituzione.

AG, AI, AR, FR, GL, JU, LU, NW, OW e SO ritengono necessario precisare che, nel quadro della valutazione degli immobili, al posto del valore venale i Cantoni possono applicare anche il valore determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

Secondo **GE**, il fatto di prevedere la sola vendita immobiliare per prolungare il termine di tre mesi è troppo restrittivo. Il regolamento di determinate eredità può comportare la realizzazione di altri attivi come gioielli, automobili ecc. **UR** chiede di stralciare del tutto il termine e/o l'intero articolo 27. La restituzione di PC presuppone che il volume e l'importo dell'eredità siano noti. E comunque la concessione di un termine di tre mesi per il regolamento di un'eredità sarebbe in molti casi insufficiente.

NE auspica che l'ordinanza precisi l'ordine di priorità in caso di concorrenza tra aiuto sociale e PC.

Curafutura propone di aggiungere che la richiesta di restituzione sia presentata dall'ufficio che ha emanato la decisione. Secondo **Pro Senectute**, in caso di circostanze particolari nel mercato dell'alloggio, il termine di un anno dovrebbe poter essere prolungato di un altro anno.

Onde evitare opposizioni, l'**UCS** ritiene opportuno stabilire che prima di emanare una decisione di restituzione va determinato l'importo dell'eredità. A tal fine deve essere presa in considerazione l'eredità al momento del decesso. Per scongiurare disincentivi, raccomanda di considerare per la determinazione dell'importo dell'eredità anche la sostanza donata negli ultimi (cinque) anni prima del decesso.

Art. 42e Aliquota massima di riduzione

Art. 42f Procedura

UR chiede di precisare nell'ordinanza cosa s'intende per «ripetute violazioni di prescrizioni». Sebbene sia infatti chiaro che la ripetizione degli stessi errori da parte di un organo esecutivo è inammissibile, sarebbe sproporzionato minacciare una riduzione dei sussidi federali già in caso di ripetizione di singoli errori non rilevanti per il sistema.

Secondo **VS**, sarebbe stato auspicabile indicare esplicitamente che il carattere «ripetuto» delle violazioni è stato constatato e attestato nell'ambito delle comunicazioni al registro delle PC, considerato che questo strumento di gestione e di confronto intercantonale permette di attestare, cifre alla mano, violazioni come quelle menzionate nella disposizione in questione.

In merito ai due articoli in esame, **BS, FR, JU, LU** e **NE** osservano che sarebbe stato auspicabile rivalutare gli importi forfettari per singolo caso (art. 42a OPC-AVS/AI). Ritengono scorretto che la Confederazione preveda unilateralmente di ridurre i sussidi senza prima aver partecipato all'onere supplementare generato dalla stessa legislazione federale.

Art. 54a cpv. 5^{bis} Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie

Secondo **FR, GE, JU, SH** e **TG**, non è possibile conoscere l'integralità dei premi per l'assicurazione malattie dell'anno successivo entro il 5 dicembre, tenuto conto degli eventuali cambiamenti di assicuratore-malattie o del passaggio a un altro modello di assicurazione o a un'altra franchigia a partire dall'anno successivo.

AI, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SO e **CCCC** chiedono che sia stabilita una regolamentazione chiara riguardo alla notifica tempestiva dei premi effettivi da parte delle casse malati, altrimenti l'esecuzione potrebbe subire notevoli ritardi a causa di diverse mutazioni. **FR, NE** e **SZ** esigono che le casse malati notifichino per tempo ed elettronicamente i premi per l'assicurazione malattie riconosciuti. **TI** e **VS** sottolineano che l'attuazione dell'articolo in questione sarebbe particolarmente difficile, considerato che la sua osservazione presuppone la trasmissione degli importi dei premi previsti per l'anno seguente entro la metà di dicembre.

Invece di un termine di notifica, **CDS, AG, AI, BE, BL, BS, GE, NW, SH, TG, VD, ZG, Curafutura** e **santésuisse** propongono di stabilire nell'ordinanza che siano i Cantoni a dover richiedere agli assicuratori-malattie di inviare loro le informazioni. Per **SG** e

CCCC si potrebbe anche introdurre un termine di notifica a partire dal momento della richiesta.

Il **Groupe de pilotage ED-RP** e **santésuisse** hanno constatato che, nonostante tutti gli sforzi, non sarà possibile introdurre su tutto il territorio il nuovo sistema elettronico per la procedura di notifica del premio effettivo entro la fine di novembre del 2020. Raccomandano pertanto con insistenza di fissare l'entrata in vigore della nuova LPC per il 1° gennaio 2022. Di conseguenza, l'articolo 54a capoverso 5^{bis} dell'ordinanza dovrebbe entrare in vigore nell'autunno del 2021.

BL, SG e **CCCC** chiedono di completare il capoverso 5^{bis} con il riferimento alla definizione del premio effettivo secondo l'articolo 16d. **BL, GL, SG** e **CCCC** ritengono inoltre che l'articolo 54a capoverso 5^{bis} debba entrare in vigore almeno tre mesi prima delle altre disposizioni.

BE chiede che i beneficiari di PC siano obbligati a informare gli organi esecutivi delle PC circa ogni mutamento che avviene durante l'anno riguardante i premi effettivi e i premi per i figli neonati e per quelli adottati (art. 24 OPC-AVS/AI) nonché di completare l'articolo 54a in tal senso. Se il Consiglio federale respinge questa proposta, occorre per lo meno adeguare il rapporto esplicativo di conseguenza.

UR chiede inoltre di valutare l'utilità di un eventuale obbligo di notifica per le casse malati nei confronti dei servizi di cui all'articolo 106b capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie. Ritiene inoltre che i mutamenti dei premi che avvengono durante l'anno debbano essere presi in considerazione solo a partire dall'anno civile seguente, al fine di evitare l'onere amministrativo per gli organi esecutivi.

L'**ACS** teme che questo cambiamento di sistema comporti un notevole aumento dell'onere per gli organi esecutivi delle PC.

Ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Art. 1 cpv. 2

Libera approva la riforma delle PC in toto. A suo parere l'estensione dell'assicurazione facoltativa attraverso l'articolo 47a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) richiede un disciplinamento uniforme e chiaro del trattamento fiscale dei contributi. Pertanto propone di inserire per analogia il tenore dell'articolo 81b LPP previsto dalla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 nell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). La **CSEP** avanza la stessa richiesta.

Pareri concernenti la LPC

Diversi pareri non riguardano direttamente le modifiche di ordinanza ma concernono i principi dettati nella relativa legge.

AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, LU, SG, SO, TG, VD e **CCCC** propongono di aggiungere alla LPC alcune disposizioni d'esecuzione supplementari, in particolare per quanto riguarda il calcolo e la definizione delle tasse giornaliere degli

istituti nonché la definizione della nozione di «coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari», che compare nella disposizione sul computo del reddito dell'attività lucrativa e indirettamente nelle disposizioni transitorie, soprattutto per evitare l'esecuzione troppo frequente di calcoli comparativi tra il vecchio e il nuovo diritto.

BE, GE, PSS, AGILE:CH, ASI, Avenir50plus, AVIVO, CSA, COSAS, FARES, Inclusion Handicap, Pro Senectute, Procap, SBS-FSA, SGB-FSS, USD CR, USS, UCS e **VASK** sottolineano che l'adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione avrà ripercussioni negative in determinate situazioni. I beneficiari che vivono in coabitazione con altre persone in un comunità di inquilini subiranno perdite importanti. La LPC andrebbe adeguata per tenere conto di queste forme abitative.

PSS, ASI, CSA, Inclusion Handicap, Pro Senectute, Procap, SBS-FSA, USD CR e **USS** si aspettano che la questione degli alloggi protetti torni al più presto sul tavolo di discussione al fine di contribuire al contenimento dell'aumento dei costi della salute e delle cure di lunga durata.

4. Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen
Liste des participants à la consultation et abréviations
Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone / Cantons / Cantoni

<i>Destinatari permanenti</i>	
AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien und Parteigruppierungen / Partis politiques et sections des partis politiques / Partiti politici e sezioni di partito

FDP PLR PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SPS60+ PSS60+ PSS60+	Sozialdemokratische Partei der Schweiz 60+ Parti socialiste suisse 60+ Partito socialista svizzero 60+

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SGV ACS ACS	Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri
SSV UVS UCS	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere

4. Gesamtschweizerische der Wirtschaft / Associations faitières de l'économie / Associazioni mantello nazionali dell'economia

SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SBV USP USC	Schweiz. Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini

SGB USS USS	Schweiz. Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
-------------------	---

5. Weitere Organisationen / Durchführungsstellen
Autres organisations / Organes d'exécution
Altre organizzazioni / Organi esecutivi

KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
IVSK COAI CUAI	IV-Stellen-Konferenz Conférence des offices AI Conferenza degli uffici AI
GDK CDS CDS	Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren Conférence des directrices et directeurs de la santé Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
SKOS CSIAS COSAS	Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe Conférence suisse des institutions d'action sociale Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
AVIVO	AVIVO Schweiz Vereinigung zur Verteidigung der Interessen der Rentnerinnen und Rentner und für deren Freizeitgestaltung AVIVO suisse Association de défense et de détente des retraités AVIVO Svizzera Associazione ricreativa e di tutela dei pensionati
Pro Senectute	Pro Senectute Schweiz Pro Senectute Suisse Pro Senectute Svizzera
SSR CSA CSA	Schweizerischer Seniorenrat Conseil suisse des aînés Consiglio svizzero degli anziani
VASOS FARES	Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der Schweiz Fédération des Associations des retraités et de l'entraide en Suisse Federazione associazione dei pensionati e d'autoaiuto in Svizzera
SVS ASA ASA	Schweizerischer Verband für Seniorenfragen Association suisse des aînés Associazione svizzera degli anziani
Pro Infirmis	Pro Infirmis Suisse Pro Infirmis Svizzera

AGILE.CH	Die Organisationen von Menschen mit Behinderungen Les organisations de personnes avec handicap Le organizzazioni di persone con andicap
-	Inclusion Handicap
Procap	Procap Schweiz Procap Suisse Procap Svizzera
EFS FPS	Evangelische Frauen Schweiz Femmes protestantes en Suisse
SBLV USPF USDCR	Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband Union suisse des paysannes et des femmes rurales Unione svizzera delle donne contadine e rurali
SA-BVG FIS-LPP FIC-LPP	Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP
Steuergruppe DA- PV Groupe de pilotage ED-RP	Steuergruppe Datenaustausch Prämienverbilligung von GDK und santésuisse Groupe de pilotage échange de données et réduction des primes de la CDS et santésuisse
santésuisse	santésuisse Die Schweizerischen Krankenversicherer santésuisse Les assureurs-maladie suisse
Curafutura	Die innovativen Krankenversicherer Les assureurs-maladie innovants Gli assicuratori-malattia innovativi
CURAVIVA	Verband Heime und Institutionen Schweiz Association des homes et institutions sociales suisses Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Konf. BVG Conf. LPP	Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fonda- tions
SSK CSI CSI	Schweizerische Steuerkonferenz Conférence suisse des impôts Conferenza svizzera delle imposte
HEV APF APF	Hauseigentümerverband Schweiz Association des propriétaires fonciers Associazione proprietari fondiari Svizzera

SMV ASLOCA ASI	Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Association suisse des locataires Associazione Svizzera Inquilini
-	Centre patronal
INSOS	Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap
PMSR	Pro mente sana – Association romande de défense des droits et intérêts des personnes souffrant de troubles psychiques
PMSS	Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana Fondation suisse Pro Mente Sana Fondazione Svizzera Pro Mente Sana
Avenir50plus	Verband für Menschen mit und ohne Arbeit
Libera	Beratungs-Unternehmen in der beruflichen Vorsorge
AvenirSocial	Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz Association professionnelle suisse du travail social
senesuisse	Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Association d'établissements économiquement indépendants pour personnes âgées
SKPE CSEP	Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten Chambre suisse des experts en caisses de pensions
insieme	Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung Fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement handicapées
Coraasp	Coordination Romande des Associations d'Action pour la Santé Psychique
Graap	Groupe d'accueil et d'action psychiatrique

SGB-FSS SGB-FSS SGB-FSS	Schweizerischer Gehörlosenbund Fédération suisse des sourds Federazione svizzera dei sordi
SBS-FSA SBV-FSA	Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband Fédération suisse des aveugles et des malvoyants
VASK	Dachverband der Vereinigungen von Angehörigen psychisch Kranker Organisation faitière des proches des malades psychiques Associazione delle organizzazioni dei familiari dei malati di mente
AIHK	Aargauische Industrie- und Handelskammer